SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 127° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 17 gennaio 1986** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 gennaio 1986, n. 3.

Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti:

1) ai conducenti, di età inferiore a 18 anni, di ciclomotori di cui all'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

Art. 3.

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 200.000 nel caso in cui si tratti di ciclomotori o da L. 100.000 a L. 500.000 nel caso in cui si tratti di motoveicoli.

Se l'infrazione di cui al comma precedente è commessa da un conducente di età inferiore ai diciotto anni, in luogo della sanzione amministrativa, il veicolo verrà sequestrato e verrà restituito, dopo un mese, al genitore o a chi ne fa le veci.

Art. 4.

Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale caschi protettivi, per motocicli, motocarrozzette e ciclomotori, di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.

I caschi di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

L'obbligo del dispositivo retrovisivo, di cui all'articolo 48 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è esteso ai motocicli ed ai ciclomotori come definiti dagli articoli 24 e 25 dello stesso testo unico.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è il seguente:

«Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) cilindrata fino a 50 cmc;
b) potenza fino a CV 1,50;
c) peso del motore fino a kg 16;
d) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km all'ora.

Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli».

— Il testo vigente dell'art. 25 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959 è il seguente:

«I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone:
b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera *f*) dell'art. 26.

I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 25 quintali».

Nota all'art. 2, terzo comma:

L'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 (Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), prevede che:

«A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato, ... secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

Nota all'art. 3, primo comma:

Il testo vigente dell'art. 122 (Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori), terzo e quarto comma, del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è il seguente:

«Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente è ammesso, nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto.

Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 48 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è il seguente:

«Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonché i motoveicoli, esclusi i motocicli, debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilità del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilità della strada a tergo.

Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di assicurare la visibilità, sia pure limitata, in caso di incrinatura.

Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve.

Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilità indicato nel primo comma ovvero non munito di dispositivo tergicristallo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento».

— Il testo degli articoli 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959 è riportato nella nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1286):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 13 febbraio 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 9 marzo 1984, con pareri delle commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla X commissione il 15 marzo 1984; 18 aprile 1984; 2, 31 maggio 1984 e approvato il 6 giugno 1984, in un testo unificato con atti Camera numeri 466, 497, 520, 536, 653, 730, 767, 791, 801, 856, 955, 1104, 1224.

Senato della Repubblica (atto n. 811):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 6 luglio 1984, con pareri delle commissioni 2ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 18 luglio 1984.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 20 luglio 1984.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato, con modificazioni, l'11 dicembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 1286-B):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 17 dicembre 1985, con pareri delle commissioni I, II e IV

Esaminato dalla X commissione e approvato il 19 dicembre 1985.

86G0040

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 settembre 1985.

Risoluzione della concessione della ferrovia Udine-Cividale, gestita dalla società Ferrovie del Nord-Est.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, su «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)»;

Visto il regio decreto 12 giugno 1884, con il quale è stata concessa alla soc. Veneta d'impresa e costruzioni pubbliche la linea ferroviaria Udine-Cividale per il periodo di novanta anni con scadenza l'11 giugno 1974;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1964, n. 109, che proroga la durata della concessione fino al 7 ottobre 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 2192(50) del 29 dicembre 1970 di subentro della S.V.A.;

Visto il decreto ministeriale n. 1135(51) del 25 giugno 1981 che fa subingredire nella concessione la soc. Ferrovie del Nord-Est;

Visto che la regione Friuli-Venezia Giulia con lettera n. 283 del 19 aprile 1985 ha espresso la propria intesa;

Considerato:

che la linea in questione può essere individuata fra quelle per le quali il comma sesto dell'art. 8 della legge n. 887/1984 autorizza la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle relative concessioni;

che l'art. 8 della citata legge assegna l'anno 1985 come termine per il conseguimento di tale obiettivo;

che il risultato è conseguibile con la risoluzione consensuale;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto interministeriale 28 maggio 1983, n. 591, per esaminare, tra l'altro, la richiesta aziendale di risoluzione consensuale della ferrovia Udine-Cividale e determinare la misura del corrispettivo, ha rassegnato le sue conclusioni;

Considerato che la valutazione esperita dalla suddetta commissione e di L. 441.739.000, di cui L. 394.964.000 per il materiale rotabile e L. 46.775.000 per arredi ed attrezzature;

Considerato che la società Ferrovie del Nord-Est con lettera del 15 maggio 1985 ha fatto conoscere che accetta il corrispettivo derivante da tale valutazione, come sopra precisato, comprensivo di tutti gli oggetti mobili della società ad esclusione delle scorte di magazzino;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarata la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Udine-Cividale dal primo giorno del mese successivo alla data di registrazione del presente decreto.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione commissariale della ferrovia Udine-Cividale.

L'ammontare del corrispettivo relativo alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia sopracitata è di L. 441.739.000, riferito alla data della consegna dell'esercizio ferroviario e farà carico sullo stanziamento del cap. 1657 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985.

La somma come sopra precisata da corrispondere alla società sarà versata, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto.

L'onere relativo alle scorte di magazzino sarà corrisposto direttamente dalla gestione commissariale governativa, e definito previo accertamento delle amministrazioni concertanti.

Per l'esercizio svolto dalla concessionaria sino alla data della consegna dei beni, il Ministero dei trasporti procederà, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, alla revisione della relativa sovvenzione, con riserva di integrazioni in funzione di oneri di esercizio e finanziari successivamente accertati, o comunque riferibili al detto esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1985
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 188

86A0290

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1985.

Manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) autorizzabili dalle intendenze di finanza nell'anno 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1986 da ciascuna intendenza di finanza;

Decreta:

Le intendenze di finanza sottoelencate potranno autorizzare, durante l'anno 1986, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, nel limite a fianco di ciascuna indicato:

Intendenza di finanza	Lotterie	Tombole	Pesche e banchi di beneficenza
Agrigento	25	5	5
Alessandria	60	30	110
Ancona	150	40	30
Aosta	8	3	3
L'Aquila	50	6	2
Arezzo	40	50	35
Ascoli Piceno	60	15	6
Asti	30	5	70
Avellino	5	—	—
Bari	20	2	2
Belluno	25	30	30
Benevento	15	5	5
Bergamo	25	15	20
Bologna	45	45	200
Bolzano	50	5	50

Intendenza di finanza	Lotterie	Tombole	Pesche e banchi di beneficenza
Brescia	5	2	20
Brindisi	4	2	2
Cagliari	20	2	8
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	5
Caserta	10	—	—
Catania	25	5	2
Catanzaro	20	5	—
Chieti	40	10	10
Como	40	30	30
Cosenza	25	3	15
Cremona	25	10	100
Cuneo	50	10	80
Enna	6	3	3
Ferrara	90	90	25
Firenze	30	40	70
Foggia	30	1	1
Forlì	25	10	10
Frosinone	150	20	5
Genova	25	3	75
Gorizia	12	70	70
Grosseto	35	35	50
Imperia	25	4	25
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	5	70
Latina	80	50	5
Lecce	6	3	4
Livorno	25	40	10
Lucca	50	40	50
Macerata	90	30	40
Mantova	30	30	45
Carrara	15	10	30
Matera	4	2	4
Messina	8	3	4
Milano	35	20	20
Modena	15	10	15
Napoli	10	2	2
Novara	20	10	140
Nuoro	10	4	4
Oristano	5	1	5
Padova	30	60	150
Palermo	15	—	1
Parma	65	20	40
Pavia	50	30	150
Perugia	80	30	75
Pesaro	60	10	30
Pescara	60	10	5
Piacenza	20	20	80
Pisa	20	50	10
Pistoia	27	15	30
Pordenone	120	100	120
Potenza	10	5	5
Ragusa	6	2	2
Ravenna	15	35	70
Reggio Calabria	20	—	5
Reggio Emilia	60	25	60
Rieti	70	10	6
Roma	280	180	80
Rovigo	120	150	70
Salerno	20	—	20
Sassari	10	—	10
Savona	30	6	35
Siena	40	40	50
Siracusa	6	1	1
Sondrio	30	8	3
Taranto	15	3	3
Teramo	90	15	10
Terni	50	60	30
Torino	25	8	60
Trapani	4	4	10
Trento	85	30	150
Treviso	70	80	120
Trieste	12	8	6
Udine	165	130	280
Varese	80	35	50
Venezia	55	55	80
Vercelli	70	10	80
Verona	100	30	80
Vicenza	100	70	200
Viterbo	130	140	20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

86A0246

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 gennaio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero».

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200, del 26 agosto 1985, recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *B)* dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

«*B)* a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti, salvo quanto disposto alla successiva lettera *C)* in materia di attività di intermediazione, non prima della scadenza del termine di adempimento contrattualmente stabilito e comunque:

1) se in via posticipata, entro cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

2) se in via anticipata:

a) entro i quattro mesi che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e, per una quota non superiore al 10% del prezzo complessivo, entro i dodici mesi che precedono la predetta data;

b) oltre i quattro mesi e fino a dodici mesi dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;

c) oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, nei rapporti con residenti in Paesi aderenti alla CEE o a questi assimilati, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;».

Art. 2.

L'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati per pagamenti all'estero e di regolamenti posticipati di esportazioni).* — I pagamenti anticipati per importazioni definitive di merci e prestazioni di servizi rese da non residenti, nonché i pagamenti per l'acquisto di merci in transito che precedono i relativi introiti, qualora siano da effettuare attraverso i conti valutari ovvero mediante accreditamento nei conti esteri in lire, devono essere eseguiti, se di importo superiore al controvalore di L. 10.000.000, con disponibilità derivanti da finanziamento in valuta concesso da banca abilitata.

Il finanziamento non deve avere scadenza inferiore alla data contrattualmente prevista per l'effettuazione dell'importazione o della prestazione del servizio ovvero per l'introito dell'operazione di transito e non può essere estinto prima che abbiano avuto luogo le suddette operazioni ovvero, nel caso dell'operazione di transito, prima dell'introito. L'estinzione del finanziamento prima che si verifichino i suddetti presupposti è consentita previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi. La banca procede senz'altro all'estinzione del finanziamento in caso di rimborso dall'estero, a seguito di scioglimento di contratto o di ripetizione di indebito, dei pagamenti effettuati a mezzo di finanziamento bancario; in tal caso la valuta accreditata in conto valutario deve essere utilizzata dalla banca per l'estinzione del relativo finanziamento.

I pagamenti per il rifornimento di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo nazionali, nonché quelli per l'acquisto da parte di provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo, non sono assoggettati all'obbligo del finanziamento.

Le esportazioni in definitiva, fatturate in valuta estera, con pagamento posticipato sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dell'esportatore, di un finanziamento in valuta di banca abilitata pari al 75% dell'intero regolamento previsto entro diciotto mesi dalla data dell'operazione doganale, anche quando siano previste quote dilazionate oltre tale termine, ove tale regolamento sia di importo superiore al controvalore di L. 10.000.000.

L'obbligo sussiste anche per le esportazioni di importo inferiore a L. 10.000.000 qualora costituiscano frazionamento di operazioni superiori al predetto limite.

Il finanziamento dovrà essere estinto con valuta introitata dall'estero. È data facoltà agli esportatori interessati di mutare la valuta del finanziamento.

Non sono assoggettate all'obbligo del finanziamento le esportazioni con regolamento posticipato non assistite da dichiarazione valutaria di esportazione, nonché le esportazioni regolate con disponibilità derivanti da crediti finanziari concessi alle controparti estere.

Ai fini dell'obbligo del finanziamento in valuta non sono considerate con regolamento posticipato le esportazioni con regolamento a vista contro documenti su banca italiana.

Nel caso di esportazioni effettuabili con modulo valutario non sottoposto a visto bancario preventivo il finanziamento deve essere acceso non oltre il decimo giorno dalla data della relativa operazione doganale.

Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni, il finanziamento deve essere acceso non oltre l'inizio della procedura di trasformazione in definitiva.

Nelle esportazioni in conto deposito il finanziamento deve essere acceso non oltre il decimo giorno dalla data di emissione della fattura definitiva».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 16 gennaio 1986

Il Ministro: CAPRIA

86A0354

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1129 del 7 ottobre 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dall'associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna una donazione consistente nelle seguenti apparecchiature:

Kjeltec Auto II cod. 1015001 + 1030001;
Uscita dati RS 232 cod. 041 735737;
Itrod. dati e stamp. cod. 041 022070,

del valore complessivo di L. 19.552.000, per gli scopi e le esigenze di ricerca e di didattica dell'istituto di zootecnia e nutrizione animale della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1101 del 7 ottobre 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Rosa Birolli la donazione di pubblicazioni riguardanti l'opera e la figura del marito scomparso il pittore Zeno Birolli, del valore complessivo di L. 174.000, da destinare al dipartimento delle arti visive della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1130 dell'8 ottobre 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dall'associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna, in Bologna, la donazione di una incubatrice di L. 8.555.000, per gli scopi e le esigenze di ricerca e di didattica dell'istituto di genetica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1131 dell'8 ottobre 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dall'associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna la donazione del seguente materiale: un armadio, uno spettrofotometro e trenta gabbie per gestazione suini, del valore complessivo di L. 19.568.176, per gli scopi e le esigenze di ricerca e di didattica dell'istituto di fisiologia veterinaria della predetta Università.

86A0203

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1149 del 13 novembre 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: L. 2.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena e di L. 2.000.000 dal Banco S. Giminiano e S. Prospero a favore dell'istituto di applicazione forense per la realizzazione di manifestazioni volte al perfezionamento tecnico ed all'addestramento pratico dei laureati in giurisprudenza; di L. 2.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena e di L. 1.000.000 dal Banco S. Giminiano e S. Prospero a favore del dipartimento di scienze giuridiche per la realizzazione del seminario nazionale sul tema «Strumenti istituzionali del governo locale nel settore energetico: analisi delle esperienze più recenti»; di L. 500.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore dell'istituto di zoologia, quale contributo per l'organizzazione del «IV International Symposium on the Tardigrada».

Con decreto del prefetto di Modena n. 1297 del 12 novembre 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dai professori Alberto Bisetti e Carlo Felice Marchioni la donazione della somma di L. 38.383.000, utile derivato dalle attività congressuali, da destinare all'istituto di tisiologia - cattedra di fisiopatologia respiratoria, quale contributo per proseguire gli studi e le ricerche riguardanti i temi del XXVII congresso nazionale di tisiologia e malattie polmonari.

86A0202

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla società «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Torino, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciarie e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 novembre 1985 ha confermato l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciarie e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, già concessa alla società «Fiduciaria Mercurio S.r.l.», con sede in Roma, alla società «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino.

86A0238

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 359 mod. 241D.P. — Data: 11 settembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Ciruzzi Giuseppe, nato a Napoli il 21 marzo 1926. — Titoli di debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 100.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

85A7760

(3ª *pubblicazione*) Elenchi numeri 9 e 10

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241. — Data: 17 maggio 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Frosinone. — Intestazione: Falconi Luigi, nato a Prossedi il 14 giugno 1916. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 25/A. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 250.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

85A7850

MINISTERO DEL TESORO

N. 6

Corso dei cambi del 10 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1676,500	1676,500	1676 —	1676,500	1676,25	1676,25	1676 —	1676,500	1676,500	—
Marco germanico	682 —	682 —	682,50	682 —	682 —	682 —	682 —	682 —	682 —	—
Franco francese	222,250	222,250	222,65	222,250	222,25	222,30	222,350	222,250	222,250	—
Fiorino olandese	605,850	605,850	606 —	605,850	606 —	605,94	606,040	605,850	605,850	—
Franco belga	33,355	33,355	33,42	33,355	33,35	33,35	33,359	33,355	33,355	—
Lira sterlina	2434,300	2434,300	2436 —	2434,300	2434 —	2434,65	2435 —	2434,300	2434,300	—
Lira irlandese	2082 —	2082 —	2082 —	2082 —	2081 —	2081,50	2081 —	2082 —	2082 —	—
Corona danese	187,050	187,050	186,90	187,050	187 —	187,07	187,100	187,050	187,050	—
Dracma	11,270	11,270	11,28	11,270	—	—	11,250	11,270	11,270	—
E.C.U.	1491,150	1491,150	1491 —	1491,150	1490,82	1490,82	1490,500	1491,150	1491,150	—
Dollaro canadese	1197,600	1197,600	1201 —	1197,600	1198 —	1198,12	1198,650	1197,600	1197,600	—
Yen giapponese	8,277	8,277	8,29	8,277	8,275	8,27	8,273	8,277	8,277	—
Franco svizzero	803,520	803,520	804,70	803,520	803 —	803,16	802,800	803,520	803,520	—
Scellino austriaco	97,030	97,030	97,10	97,030	97 —	97,04	97,060	97,030	97,030	—
Corona norvegese	221,280	221,280	221,75	221,280	221,25	221,41	221,550	221,280	221,280	—
Corona svedese	220,700	220,700	220,75	220,700	220,75	220,72	220,750	220,700	220,700	—
FIM	309,500	309,500	309,75	309,500	310 —	309,30	309,100	309,500	309,500	—
Escudo portoghese	10,560	10,560	10,61	10,560	10,55	10,55	10,550	10,560	10,560	—
Peseta spagnola	10,960	10,960	10,98	10,960	11 —	10,96	10,960	10,960	10,960	—
Dollaro australiano	1164 —	1164 —	1165 —	1164 —	1164 —	1164,50	1165 —	1164 —	1164 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1676,250
Marco germanico	682 —
Franco francese	222,300
Fiorino olandese	605,945
Franco belga	33,357
Lira sterlina	2434,650
Lira irlandese	2081,500
Corona danese	187,075
Dracma	11,260
E.C.U.	1490,820
Dollaro canadese	1198,125
Yen giapponese	8,275
Franco svizzero	803,160
Scellino austriaco	97,045
Corona norvegese	221,415
Corona svedese	220,725
FIM	309,300
Escudo portoghese	10,555
Peseta spagnola	10,960
Dollaro australiano	1164,500

Media dei titoli del 10 gennaio 1986

Rendita 5% 1935	55,300
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,875
» 6% » » 1972-87	91.400
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	89,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,375
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988 . . .	102.300
» » » » 1- 3-1982/86	100,400
» » » » 1- 5-1982/86	100.825
» » » » 1- 6-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1982/86	101.200
» » » » 1- 7-1983/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	101 —
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	100.600
» » » » 1- 9-1983/86	100,175
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	100,875
» » » » 1-12-1982/86	101.350
» » » » 1- 1-1983/87	101,825
» » » » 1- 2-1983/87	102,100
» » » » 1- 3-1983/87	101,850
» » » » 1- 4-1983/87	101.600
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	101,725
» » » » 1-11-1983/87	100.900
» » » » 1-12-1983/87	100,900

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 . . . .
» » » » 1- 2-1984/88 . . . .
» » » » 1- 3-1984/88 . . . .
» » » » 1- 4-1984/88 . . . .
» » » » 1- 5-1984/88 . . . .
» » » » 1- 6-1984/88 . . . .
» » » » 1- 7-1983/88 . . . .
» » » » 1- 8-1983/88 . . . .
» » » » 1- 9-1983/88 . . . .
» » » » 1-10-1983/88 . . . .
» » » » 1-11-1983/90 . . . .
» » » » 1-12-1983/90 . . . .
» » » » 1- 1-1984/91 . . . .
» » » » 1- 2-1984/91 . . . .
» » » » 1- 3-1984/91 . . . .
» » » » 1- 4-1984/91 . . . .
» » » » 1- 5-1984/91 . . . .
» » » » 1- 6-1984/91 . . . .
» » » » 1- 7-1984/91 . . . .
» » » » 1- 8-1984/91 . . . .
» » » » 1- 9-1984/91 . . . .
» » » » 1-10-1984/91 . . . .
» » » » 1-11-1984/91 . . . .
» » » » 1-12-1984/91 . . . .
» » » » 1- 1-1992 . . . . . .
» » » » 1- 2-1992 . . . . . .
» » » » 1- 2-1995 . . . . . .
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986 . . . .
» » » 13,50% 1- 7-1986 . . . .
» » » 13,50% 1-10-1986 . . . .
» » » 12,50% 1- 1-1987 . . . .
» » » 12 % 1- 2-1988 . . . .
» » » 12 % 1- 3-1988 . . . .
» » » 12,25% 1- 5-1988 . . . .
» » » 12,50% 1- 7-1988 . . . .
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . . .
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% . . .
» » » » 22-11-1982/89 13% . . .
» » » » 1983/90 11,50% . . .
» » » » 1984/91 11,25% . . .
» » » » 1984/92 10,50% . . .

Il contabile del portafoglio dello Stato: MA

86M10016

MINISTERO DEL TESORO

N. 7

Corso dei cambi del 13 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1688,750	1688,750	1688,90	1688,750	—	1688,77	1689 —	1688,750	1688,750	1688,75
Marco germanico	681,800	681,800	682 —	681,800	—	681,85	681,900	681,800	681,800	681,80
Franco francese	222,390	222,390	222,30	222,390	—	222,39	222,400	222,390	222,390	222,39
Fiorino olandese	605,790	605,790	605,75	605,790	—	605,82	605,850	605,790	605,790	605,78
Franco belga	33,369	33,369	33,40	33,369	—	33,38	33,394	33,369	33,369	33,37
Lira sterlina	2422,400	2422,400	2425,50	2422,400	—	2422,55	2422,700	2422,400	2422,400	2422,40
Lira irlandese	2085 —	2085 —	2086 —	2085 —	—	2084,50	2084 —	2085 —	2085 —	—
Corona danese	186,470	186,470	186,50	186,470	—	186,51	186,550	186,470	186,470	186,48
Dracma	11,290	11,290	11,28	11,290	—	—	11,290	11,290	11,290	—
E.C.U.	1491,250	1491,250	1490,40	1491,250	—	1491,32	1491,400	1491,250	1491,250	1491,25
Dollaro canadese	1208,700	1208,700	1201,100	1208,700	—	1209,35	1210 —	1208,700	1208,700	1208,70
Yen giapponese	8,323	8,323	8,32	8,323	—	8,32	8,324	8,323	8,323	8,32
Franco svizzero	803,950	803,950	804,05	803,950	—	803,97	804 —	803,950	803,950	803,95
Scellino austriaco	97,080	97,080	97,05	97,080	—	97,07	97,060	97,080	97,080	97,08
Corona norvegese	221,620	221,620	221,75	221,620	—	221,73	221,700	221,620	221,620	221,62
Corona svedese	220,950	220,950	220,80	220,950	—	220,65	220,950	220,950	220,950	220,62
FIM	309,530	309,530	309,75	309,530	—	309,46	309,400	309,530	309,530	—
Escudo portoghese	10,650	10,650	10,61	10,650	—	10,65	10,655	10,650	10,650	10,65
Peseta spagnola	10,958	10,958	10,98	10,958	—	10,95	10,960	10,958	10,958	10,96
Dollaro australiano	1170,500	1170,500	1170 —	1170,500	—	1169,65	1169 —	1170,500	1170,500	1170,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1986

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1688,875	Lira irlandese	2084,500	Scellino austriaco	97,070
Marco germanico	681,850	Corona danese	186,510	Corona norvegese	221,660
Franco francese	222,395	Dracma	11,290	Corona svedese	220,950
Fiorino olandese	605,820	E.C.U.	1491,320	FIM	309,465
Franco belga	33,381	Dollaro canadese	1209,350	Escudo portoghese	10,652
Lira sterlina	2422,550	Yen giapponese	8,323	Peseta spagnola	10,959
		Franco svizzero	803,975	Dollaro australiano	1169,750

Media dei titoli del 13 gennaio 1986

Rendita 5% 1935	55,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91.350
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89.550
» 10% » » 1977-92	89.750
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,375
» » » 1-6-1981/86 16%	106.900
» » » TR 2,5% 1983/93	86,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,750
» » » » 1- 3-1982/86	100,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,600
» » » » 1- 6-1982/86	100.850
» » » » 1- 7-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1983/86	100.225
» » » » 1- 8-1982/86	101,050
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1982/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100.175
» » » » 1-10-1982/86	100,575
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,475
» » » » 1- 1-1983/87	101,875
» » » » 1- 2-1983/87	101,900
» » » » 1- 3-1983/87	101,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	101,775
» » » » 1-11-1983/87	100,900
» » » » 1-12-1983/87	101,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,300
» » » » 1- 2-1984/88	100,775
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,675
» » » » 1- 5-1984/88	100.275
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	102,700
» » » » 1- 8-1983/88	102,325
» » » » 1- 9-1983/88	102,200
» » » » 1-10-1983/88	102,200
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 1- 1-1984/91	103,975
» » » » 1- 2-1984/91	103,750
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 1- 4-1984/91	101,875
» » » » 1- 5-1984/91	101,975
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101.275
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	100,775
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1992	99.900
» » » » 1- 2-1992	97,600
» » » » 1- 2-1995	98,850
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100,150
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,400
» » » 13,50% 1-10-1986	100,725
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,675
» » » 12 % 1- 2-1988	98,500
» » » 12 % 1- 3-1988	98,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	115,450
» » » » 1983/90 11,50%	113,825
» » » » 1984/91 11,25%	111,200
» » » » 1984/92 10,50%	108,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M13016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a due posti nel profilo professionale di ispettore, settima categoria del personale delle ferrovie dello Stato, ruolo I.A., per le esigenze del settore della navigazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1985, n. 714, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale ferroviario;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 270 in data 10 dicembre 1985;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./67798 del 27 novembre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 38 del 10 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti nel profilo professionale di ispettore in prova, settima categoria del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo I.A., per le esigenze del settore autonomo della navigazione.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica, abilitati all'esercizio della professione con esclusione di ogni altro tipo di laurea.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto e il timbro del comandante di compagnia o di unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondente della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

7) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stata conseguita;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì indicare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni compreso quello presso le ferrovie dello Stato e anche le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesca) cui intendano partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto di eventuali richieste separate dalla domanda ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea e abilitazione all'esercizio della professione di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 159 (lettere *a), b), c), e)* dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di ispettore, ruolo I.A.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al seguente art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e in prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Una prova scritta sulla «scienza delle costruzioni», punto 1) del programma della prova orale.
Una prova scritta su «architettura navale», punto 5) del programma della prova orale.
Una prova orale su tutte le seguenti materie:

1) *Scienza delle costruzioni:*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche.

Sistemi isostatici ed iperstatici con particolare riguardo alle strutture navali.

Resistenza a fatica.

Casi di instabilità elastica.

2) *Meccanica applicata alle macchine:*

Principi generali di cinematica, statica e dinamica.

Resistenze passive. Vari tipi di attrito. Lubrificazione.

Forze esterne e di inerzia applicate alle macchine. Equilibramento e bilanciamento delle macchine. Vibrazioni torsionali e flessionali.

Organi di macchine: alberi, perni di spinta e portanti, guide, pattini, slitte, bielle, manovelle, eccentrici, camme, ruote di frizione e dentate, trasmissioni flessibili ed a catena, giunti, frizioni, freni, volani.

Organi di collegamento.

Misura della potenza. Rendimenti.

Unificazione nazionale UNI ed UNAV.

3) *Macchine marine:*

Generatori di vapore ed accessori. Impianti ausiliari.

Condensatori, scambiatori di calore, evaporatori, distillatori.

Motrici a vapore alternative ed a turbina.

Turbine a gas.

Motrici a combustione interna.

Compressori e pompe a stantuffo.

Pompe e ventilatori centrifughi ed assiali.

Macchine frigorifere.

Linee d'assi e propulsori.

Prove sulle macchine.

Norme RINA sulle macchine marine.

4) *Tecnologia meccanica:*

Proprietà tecnologica dei materiali comunemente usati nell'industria navale. Norme RINA in merito.

Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami.

Lavorazione a mano ed a macchina dei materiali metallici.

Lavorazione a caldo. Trattamenti termici.

Saldatura autogena ed elettrica.

Impianti e macchinari dei cantieri navali per la costruzione e riparazione di scafi e macchine. Organizzazione del lavoro.

5) *Architettura navale:*

Metodi numerici, grafici e meccanici per l'esecuzione dei calcoli in uso nell'architettura navale.

Geometria delle carene isocline e delle isocarene. Galleggianti cilindrici.

Calcoli relativi alle carene dritte ed alle carene inclinate trasversalmente e longitudinalmente.

Equilibrio e stabilità statica. Prova di stabilità. Stabilità dinamica. Diagrammi di stabilità.

Problemi vari: carichi scorrevoli, sospesi e liquidi, falla, incaglio, immissione in bacino, alaggio, varo, bacini galleggianti.

Compartimentazione di galleggiabilità. Norme della SOLAS 74 in proposito e calcoli relativi.

Teoria delle onde marine.

Oscillazione delle navi in mare calmo ed ondoso. Sollecitazioni sulle strutture.

Resistenza al moto delle navi e sua determinazione.

Propulsori ad elica. Loro calcolo e dimensionamento.

Governo delle navi.

Bordo libero e stazza.

Prove in mare delle navi.

Progetto generale delle navi.

6) *Costruzione navale:*

Vari tipi di navi metalliche e loro struttura. Norme RINA per il loro dimensionamento e calcoli diretti particolari.

Timoni e loro manovra.

Ancore, catene, mezzi di ormeggio e macchinari relativi.

Mezzi e macchinari per il carico.

Imbarcazioni di salvataggio, relative gru e verricelli. Norme della SOLAS 74 in merito.

Impianti vari: sentina, zavorra, riscaldamento refrigerazione, condizionamento, ventilazione, porte stagne.

Particolari di allestimento.

Dotazioni nautiche.

Norme SOLAS 74 e RINA sulla protezione antincendio passiva ed attiva.

Leggi e disposizioni sulla sicurezza della navigazione.

Manutenzione e raddobbo delle navi. Norme RINA sulle visite ed altre operazioni periodiche.

7) *Elementi di elettrotecnica:*

Principi generali.

Unità e metodi di misura delle grandezze elettriche.

Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costruzione, funzionamento e regolazione delle macchine elettriche generatrici e motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici.

Impieghi più comuni di esse in relazione ai servizi di bordo ed alla propulsione.

Impianti elettrici di bordo. Norme RINA in merito.

Sistemazione delle radio, radiogoniometri, radar, ecosonde.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

A dette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno secondo il diario che sarà comunicato agli interessati.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti dieci.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle due prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà, per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la votazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Art. 8.

Diario delle prove scritte - Comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per gli impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

tessera dell'ordine degli ingegneri.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di punti 3 per i titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,25 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali, ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali in materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di secondo grado in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, quale professore di ruolo;

3) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per qualifiche del personale direttivo presso amministrazioni statali;

4) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado, in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento in materie tecniche nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

6) punti 0,40 per ogni altra laurea o diploma di specializzazione universitaria — indipendentemente dalla votazione riportata — purché trattasi di lauree o specializzazioni in materie tecniche;

7) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame colloquio di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la regolare frequenza e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti di ingegneria;

9) punti 0,30 per la frequenza del corso di cultura in tecniche ferroviarie presso il Politecnico di Torino.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché non si superino i previsti punti 3.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 3) e 4) qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 2), né dei periodi di servizio di cui al punto 1) inferiori ad un anno.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma, verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte il voto conseguito nella prova orale, nonché il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, quelli eventualmente riportati nelle prove facoltative e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria di cui al precedente art. 10 saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al ripetuto art. 10 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli di mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediatamente provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta, per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore, ruolo I.A., settima categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza, a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita, ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del diploma di laurea richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) originale o copia autenticata dell'abilitazione all'esercizio della professione in carta bollata da cui risulti la data in cui è stata conseguita;

f) certificato in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea e l'abilitazione richiesti per la partecipazione al concorso nei modi di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il diploma di laurea e l'abilitazione richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)*, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 18 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome..
(le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita..

Domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)..

Il sottoscritto..
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a due posti di ispettore in prova (ruolo ingegneri - architetti), fra laureati in ingegneria navale e meccanica di cui all'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1985, n. 3314, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .... (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............
(per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della laurea di ingegneria navale e meccanica conseguita in data .... presso l'Università di...;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita in data .... presso l'Università di...;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso...
.... (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito, la matricola, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative di lingue estere..., previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

....
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

86A0077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi a complessivi quattro posti di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A*, della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico per titoli ed esami che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale quadro *A*, tabella XV i seguenti distinti concorsi per il conferimento di quattro posti vacanti al 31 dicembre 1985:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;
b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami, indicato nel punto *a)* sono ammessi a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985, anno cui si riferisce il concorso.

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente punto *c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche ed attuariali e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985, che svolgono attività di insegnamento o di ricerca in discipline giuridiche o economiche. Sono ammessi ancora al concorso pubblico per titoli ed esami i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data predetta, purchè in possesso di una delle lauree sopraindicate ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 1985 nel relativo albo professionale, in possesso di una delle lauree sopraindicate.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;
c) diploma di laurea posseduto;
d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o ai corso-concorso;
e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Il calendario delle prove scritte sarà portato a conoscenza dei candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali - reati contro la pubblica amministrazione), diritto civile, principi generali di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al punto *a)*, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino	punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio		» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto		» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione		» 8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali		» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)		» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, lettera *b)*

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

Il calendario delle prove scritte sarà portato a conoscenza dei candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, in regola col bollo.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici del concorso speciale e del concorso pubblico, per titoli ed esami, saranno nominate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composte ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301. La commissione esaminatrice del corso-concorso di formazione per la sola valutazione dei titoli, sarà anch'essa nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge sopracitata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esame, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dall'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 130

86A0173

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;
Considerato che si prevede si renderà libero alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro di cui al quadro «C» della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un posto di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Considerato che il posto di cui sopra deve essere attribuito mediante concorso speciale per esami;
Ritenuto di dover indire il concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro di cui al quadro «C», tabella XV.

Al concorso di cui sopra sono ammessi a domanda gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione stessa inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generale e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda può essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) o vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzione dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Il calendario delle prove scritte sarà portato a conoscenza dei candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali, reati contro la pubblica amministrazione), diritto civile, principi generali di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della legge sopracitata.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 132

86A0174

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli, ad un posto di commesso nel ruolo della ex carriera ausiliaria

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971 con il quale sono state approvate le tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, con il quale sono state approvate, con effetto dal 1° gennaio 1978, le tabelle dei ruoli organici del Ministero stesso, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori i primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1985, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale della ex carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;

2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) godimento dei diritti politici;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A)*, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli, in originale o in copia autenticata, che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art.6.

I concorrenti che dopo la valutazione dei titoli siano risultati idonei dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio centrale del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è immediatamente efficace, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e immessi in servizio, dovranno presentare entro il termine di trenta giorni che decorrono dall'atto della presentazione in servizio, i seguenti documenti su carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal cancelliere della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico dell'unità sanitaria locale competente dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego. Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) il titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 100

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito).............
.... nato a .... (provincia di ....)
il giorno .... residente dal (1) ....
in .... (provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età alla data della scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perchè............................
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
.... conseguito in data.......................................
presso .... di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) ....
.... oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale)...
tel. ....

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (6)...

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza: se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di..
ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

86A0229

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1985, si svolgeranno presso il dipartimento n. 35 «idraulica, gestione delle risorse idriche ed ingegneria ambientale», via Claudio n. 21, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 febbraio 1986, ore 9,30;
seconda prova scritta: 5 febbraio 1986, ore 9,30.

86A0295

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 giugno 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1984, modificato parzialmente con successivi decreti del 12 e 19 dicembre 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1°/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo, nell'ordine appresso indicato:

1)	Gambassi Enrico	punti	135,963	su 174
2)	Carollo Antonio	»	133,191	»
3)	Pipia Giuseppe	»	131,986	»
4)	Matarese Francesco	»	130,810	»
5)	Recchia Ezio	»	130,444	»
6)	Di Gregorio Filippo	»	127,075	»
7)	Maroni Antonio	»	126,482	»
8)	Domina Mariano	»	124,813	»
9)	Ciraulo Giorgio	»	120,949	»
10)	Caruso Michele	»	118,248	»
11)	Torella Michele	»	117,606	»
12)	Campagnari Gustavo	»	117,497	»
13)	Muzzi Vitantonio	»	117,076	»
14)	Giraldo Mario	»	117,007	»
15)	Ladogana Raffaele	»	116,824	»
16)	Zaffanella Aldo	»	116,754	»
17)	Frisi Doro	»	116,723	»
18)	Barbero Angelo	»	115,967	»
19)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
20)	Giordano Giovanni	»	115,399	»
21)	Patriarca Mario	»	115,020	»
22)	Nitti Gabriele	»	114,439	»
23)	Lentini Graziano	»	114,435	»
24)	Luchetti Loreto	»	113,433	»

25) Scherillo Antonio	punti	112,793	su 174
26) Salvadore Adelino	»	112,507	»
27) Servili Valerio	»	111,012	»
28) Persegati Umberto	»	110,555	»
29) Tangredi Giuseppe	»	110,291	»
30) Licata Giovanni	»	109,957	»
31) Scalzo Guido	»	109,932	»
32) Longo Libero Benito	»	109,408	»
33) Brocato Salvatore	»	109,272	»
34) Zaffuto Paolo	»	107,896	»
35) Monea Luigi	»	107,784	»
36) Mancini Lucio	»	107,556	»
37) Rizzo Gerlando	»	107,221	»
38) Ugolotti Enrico	»	107,101	»
39) Mangolini Giuseppe	»	106,957	»
40) Barletta Cosimo	»	106,570	»
41) Pedroli Alberto	»	105,307	»
42) Orefice Antonino	»	104,902	»
43) Tozzi Luciano	»	103,926	»
44) Chittaro Mario	»	103,648	»
45) Barbieri Leonida	»	103,498	»
46) Salati Armando	»	100,783	»
47) Spada Giuseppe	»	100,364	»
48) Bigoni Riccardo	»	98,978	»
49) Maiorano Italo	»	98,913	»
50) Schiesaro Gianfranco	»	98,252	»
51) Porcelli Domenico	»	93,248	»
52) Pesce Vito Stefano	»	92,888	»
53) Plumari Paolo	»	90,390	»
54) Scarelli Marcello	»	84,138	»
55) Morlacco Vincenzo	»	83,600	»
56) Pecora Attilio	»	77,378	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A0073

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, a tre posti di segretario del personale di concetto della ragioneria provinciale dello Stato, ad un posto di commesso del personale ausiliario della ragioneria provinciale dello Stato, a due posti di ufficiale del personale esecutivo delle dogane e imposte indirette e a due posti di vice direttore del personale direttivo della ragioneria provinciale dello Stato.

Con decreto n. 20259/PR.I del 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1985, registro n. 12, foglio n. 299, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 24 dicembre 1985, n. 59, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario, sesta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto della ragioneria provinciale dello Stato.

Di detti tre posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 24 dicembre 1985.

Con decreto n. 20260/PR.I del 4 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1985, registro n. 12, foglio n. 300, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 24 dicembre 1985, n. 59, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso, seconda qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano del personale ausiliario della ragioneria provinciale dello Stato.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 24 dicembre 1985.

Con decreto n. 20218/PR.I del 7 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1985, registro n. 11, foglio n. 77, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 24 dicembre 1985, n. 59, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ufficiale, quarta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo delle dogane e imposte indirette.

Detti due posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 24 dicembre 1985.

Con decreto n. 20258/PR.I del 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1985, registro n. 12, foglio n. 293, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione del 24 dicembre 1985, n. 59, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di vice direttore, settima qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo della ragioneria provinciale dello Stato.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 24 dicembre 1985.

86A0106

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Personale del ruolo sanitario laureato:

un posto di assistente medico in formazione, a tempo pieno, nell'area funzionale di chirurgia, posto disponibile nella divisione di ortopedia e traumatologia;

sette posti di assistente medico in formazione, a tempo pieno, nell'area funzionale di medicina, posti disponibili nelle seguenti divisioni, sezioni e servizi:

due posti nella divisione di medicina generale;
due posti nel servizio di indagini cliniche e microbiologiche;
un posto nel servizio di pronto soccorso;
un posto nella sezione di geriatria;
un posto nella divisione di pediatria;

un posto di assistente medico in formazione, a tempo pieno, dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, posto disponibile nell'organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di biologo collaboratore.

Personale del ruolo sanitario e tecnico non laureato:

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala;

diciannove posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;

cinque posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di anatomia ed istologia patologica;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico del centro trasfusionale;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi;

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di neurofisiopatologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

sette posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria;

cinque posti di assistente tecnico - ispettore d'igiene;

due posti di terapista della riabilitazione;

due posti di assistente sociale collaboratore.

Personale operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico centralinista;
due posti di operatore tecnico autista;
un posto di operatore tecnico muratore;
un posto di operatore tecnico falegname;
un posto di operatore tecnico elettricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. di Isernia.

86A0263

Riduzione, da tre ad uno, del numero dei posti del concorso a tecnico di audiometria presso l'unità sanitaria locale n. 5

Il numero dei posti del concorso a tecnico di audiometria (riservati alle categorie protette ai sensi della legge n. 482/1968) presso l'unità sanitaria locale n. 5, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 8685 della *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 29 novembre 1985, è ridotto da tre a uno.

86A0108

REGIONE LIGURIA

Annullamento del concorso pubblico riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la disciplina emodialisi e nefrologia presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È annullato il concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura di «un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, per la disciplina emodialisi e neofrologia», di cui all'avviso pubblicato alla pagina 7613 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985.

86A0081

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, per l'assunzione di personale del ruolo sanitario - profilo professionale medici, posizione funzionale iniziale (assistenti in formazione, a tempo pieno), a fronte dei seguenti posti vacanti:

sette, nell'area funzionale di medicina;

undici, nell'area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A0285

Revoca del concorso a due posti di aiuto chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 17

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo (ospedali di Recco e Rapallo), di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 23 agosto 1985.

86A0298

REGIONE LOMBARDIA

Variazione del numero dei posti di concorsi a varie qualifiche di personale presso l'unità sanitaria locale n. 30

Il numero dei posti messi a concorso presso l'unità sanitaria locale n. 30 di Seriate (Bergamo) risulta così variato:

Ruolo sanitario:

assistente medico dell'area funzionale di chirurgia, disciplina di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, è stato elevato da uno a quattro;

assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, è stato elevato da due a tre;

veterinario collaboratore, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, è stato diminuito da tre a due.

Ruolo tecnico:

assistente sociale collaboratore, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, è stato elevato da due a tre.

Ruolo amministrativo:

assistente amministrativo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985, è stato elevato da due a quattro.

86A0302

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 66

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 66.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale dell'U.S.L. in Cinisello Balsamo (Milano).

86A0303

REGIONE VENETO

Riduzione, da quattro ad uno, del numero dei posti del concorso a perito elettronico, assistente tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il numero dei posti del concorso a perito elettronico, assistente tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 6, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 9124 della *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1985, è ridotto da quattro ad uno.

86A0109

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al settore di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 34

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al settore di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

86A0286

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

quattro posti di tecnico di radiologia medica;
sessantatre posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - sezione concorsi e assunzioni dell'U.S.L. in Venezia-Mestre.

86A0305

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario presso il servizio tutela salute mentale;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di odontosttomatologia;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di operatore professionale dirigente - direttore didattico;
un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala;

Ruolo amministrativo:

due posti di collaboratore coordinatore;

Ruolo professionale:

un posto di operatore tecnico presso il servizio di dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

86A0300

Concorsi pubblici e riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

Sono indetti altresì pubblici concorsi riservati, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

86A0301

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria, collaboratore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 54.

Il numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria, collaboratore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 54, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 8925 della *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985, è ridotto da due ad un anno.

86A0299

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente medico - neurologia;

un posto di assistente medico - chirurgia generale;

un posto di assistente medico - igiene ed organizzazione servizi sanitari;

un posto di assistente medico - recupero e rieducazione funzionale.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico (automezzi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quaranticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

86A0287

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di medico aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Fossombrone (Pesaro).

86A0264

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/F

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/F, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (U.O. di igiene pubblica e del territorio);

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario di radiologia diagnostica;

un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi di base (attività sanitarie distrettuali);

un posto di coadiutore di medicina legale;

un posto di assistente medico di igiene epidemiologica e sanità pubblica (area funzionale di prevenzione);

un posto di assistente medico in formazione dell'area di medicina (U.O. di psichiatria);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

tre posti di direttore amministrativo;

un posto di collaboratore coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi della U.S.L. in Lastra a Signa (Firenze).

86A0265

REGIONE PUGLIA

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria - capo sala, presso l'unità sanitaria locale BA/11.

Il numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria - capo sala, presso il presidio ospedaliero «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale BA/11, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 9037 della *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, è elevato da uno a tre.

86A0080

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala addetta all'assistenza all'infanzia;

due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

86A0306

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

due posti di collaboratore amministrativo;

un posto di agente tecnico (capo cuoco);

cinque posti di agente tecnico (cuochi);

tre posti di agente tecnico (autista);

dieci posti di agente tecnico (ausiliario);

sei posti di assistente medico di psichiatria (area funzionale di medicina);

venticinque posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (infermiere professionale);

quattro posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (tecnico di laboratorio);

tre posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (dietista);

due posti di assistente medico igienista (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

due posti di assistente medico di radiologia (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di cardiologia (area funzionale di medicina).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriore informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

86A0329

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero anestesista

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero anestesista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione I, dell'ente in Milano.

86A0304

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'art. 9, nella rubrica, dove è scritto: *«Disposizione .....»*, leggasi: *«Disposizioni .....»*;

nell'art. 9, comma 3, lettera *c*), dove è scritto: «..... da finanziare col *mutuo, e ove* necessario, ...», leggasi: «..... da finanziare col *mutuo e, ove* necessario, ...»;

nell'art. 11 è inserita la seguente rubrica: «Opere di edilizia scolastica»;

nell'art. 11, comma 1, dove è scritto: «..... previste dall'art. 2, secondo comma, n. 2, ...», leggasi: «..... previste dall'art. 2, secondo comma, *lettera c),* n. 2, ...»;

nell'art. 14:

al comma 1, è soppressa la virgola apposta tra le parole «costituiscono» e «pertinenze»;
al comma 2, dove è scritto: «..... è dovuta in ragione *dai* mesi interi .....», leggasi: «..... è dovuta in ragione *dei* mesi interi .....»;
al comma 4, sesto alinea, è apposta la virgola dopo le parole «villaggi turistici»;

nell'art. 19, comma 1, dove è scritto: «Chi non *segue* entro .....», leggasi: «Chi non *esegue* entro .....»;

nell'art. 22, comma 2, dove è scritto: «..... esenti ai sensi del *primo comma* dell'articolo 15, ...», leggasi: «..... esenti ai sensi del *comma 1* dell'articolo 15, ...»;

nell'articolo 25, comma 2, dove è scritto: «..... con potenza *impiegata* fino a 1000 chilovatti, ...», leggasi: «..... con potenza *impegnata* fino a 1000 chilovatti, ...», e dove è scritto: «..... e lire 5,5 per ogni *chilovattore* consumato.», leggasi: «..... e lire 5,5 per ogni *chilovattora* consumato.»;

nell'art. 28 è inserita la seguente rubrica: «Servizio della protezione civile»;

nell'art. 29 è inserita la seguente rubrica: «Copertura finanziaria»;

nell'art. 30 è inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

86A0352

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Errata-corrige al decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente l'impegno della somma di lire 126,826 miliardi a favore della regione Sicilia, ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194 (residui 1984). (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 8 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che la somma impegnata è di «lire *126,286* miliardi», anziché di «lire *126,826* miliardi».

86A0353

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**90.000**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**180.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**75.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	**285.000**
- semestrale	L.	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**82.000**
Abbonamento semestrale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100860130) L. 600